



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€ 144,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	€ 173,10
Il Funzionario Responsabile del Servizio Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente	

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott. Salvatore CHIAZZESE Presidente

dott. Gioacchino ALESSANDRO Giudice

dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 188/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69271** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

ONORATO Sergio, nato a Palermo il giorno 11.03.1955, residente in

Misilmeri (Pa) Via Nazionale n. 229 C, (C.F.: NRTSRG55C11G273C)

rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Turchio (C.F.

TRCNTN68L14G273I) congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giacomo

Greco (C.F.:GRCGCM70M18G273K) ed elettivamente domiciliato presso il

loro studio sito in Palermo Via Mariano Stabile n. 85, giusta procura rilasciata

in data 19 settembre 2023; fax: 091/321237 PEC:

antonioturchio@pecavvpa.it, e giacomogreco@pecavvpa.it .

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 aprile 2024, il Pubblico Ministero, nella

persona del S.P.G. dott. Salvatore Ganci e, per parte convenuta, gli avv.ti

Giacomo Greco e Antonio Turchio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con atto depositato il 17 luglio 2023, il Pubblico Ministero, nel formulare la contestazione preliminare di responsabilità all'odierno convenuto, al contempo, ha chiesto al Presidente della Sezione di autorizzare, ai sensi dell'articolo 74 c.g.c., il sequestro conservativo *ante causam* in favore del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – direzione della casa di reclusione Ucciardone, dei beni del sig. Onorato sino alla concorrenza del danno erariale contestato di euro 134.161,80.

Il Presidente della Sezione, con il decreto n. 23/2023/SEQ, ha autorizzato il sequestro dei beni indicati dalla Procura fino alla concorrenza del presunto danno erariale e fissato l'udienza del 5 settembre 2023 per la conferma, la modifica o la revoca del suddetto decreto presidenziale.

In data 28 agosto 2023 il sig. Onorato ha depositato memoria difensiva con cui ha richiesto, preliminarmente, la sospensione dell'esecuzione del decreto presidenziale n. 23/2023/SEQ con riferimento sia alla sua posizione che a quella della moglie Sig.ra Delfino Rosalia; nel merito, l'annullamento, la revoca o, in ogni caso, la pronuncia di un provvedimento che statuisca/determini la invalidità/inefficacia della misura cautelare portata dal decreto presidenziale n. 23/2023/SEQ.

All'esito della camera di consiglio del 5 settembre 2023, il Giudice designato, nel ridurre l'importo oggetto di contestazione alla luce delle difese del sig. Onorato, con ordinanza n. 134/2023, depositata il giorno 11 settembre 2023 ha stabilito: “- *nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione, conferma il decreto presidenziale n. 23/2023/SEQ, emanato in data 26/07/2023 nei confronti del sig. Onorato Sergio (C.F. NRTSRG55C11G273C), e quindi, fino*

alla concorrenza di euro 117.316,80, il sequestro conservativo:

A) sulla metà indivisa dell'immobile ubicato nel comune di Misilmeri (Pa),

via nazionale n. 229, interno dx, piano 2 (comune di Misilmeri), 6-2394-12,

a/2, 39 143 mq, 6,5 vani, con valore di mercato stimato dall'Agenzia delle

Entrate, direzione provinciale di Palermo pari ad euro 166.500,00, rendita

catastale pari ad euro 503,55, di proprietà del sig. Onorato Sergio in

comunione dei beni con Rosalia Delfino;

B) sulla Postepay Evolution 5333171109083689 - vecchio codice iban:

t49m3608105138238850938855, nuovo codice iban:

it59n0760105138238850938855 - avente saldo pari ad € 14,56, con

referimento alle somme affluite e che vi affluiranno fino a concorrenza

dell'importo sopra indicato;

C) sul libretto postale n. 000043692775, con IBAN:

it28y0760103384000043692775, avente saldo pari ad € 0,64, con riferimento

alle somme affluite e che vi affluiranno fino a concorrenza dell'importo sopra

indicato;

D) sul conto corrente, con IBAN IT11V0306943733100000002020, intestato

a Onorato Sergio e Delfino Rosalia ed intrattenuto presso la filiale 51111 di

Intesa San Paolo S.p.A., nella misura del 50% degli importi rinvenuti e

disponibili, pari ad euro 6.200,78, e di quelli che vi affluiranno fino a

concorrenza dell'importo sopra indicato;

E) sulla quota di 1/5 degli emolumenti pensionistici e del trattamento di fine

servizio erogati dall'INPS, per come accantonati e cautelativamente ritenuti

in base alla dichiarazione ex art. 547 c.p.c. di INPS del 03.08.2023;

- revoca il decreto presidenziale n. 23/2023/SEQ limitatamente alla parte in

cui ha autorizzato il sequestro conservativo sul conto corrente poste italiane, con iban n. it-46-d-07601-04600-000076353671;

- assegna al P.M. contabile il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale dell'atto di citazione per il relativo giudizio di merito;

- rinvia al definitivo la pronuncia sulle spese".

Avverso la predetta ordinanza n. 134/2023 l'intimato Sergio Onorato, con atto depositato il 26 settembre 2023, ha proposto reclamo e all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 11 ottobre 2023, il Collegio ha stabilito: *"in parziale accoglimento del reclamo, revoca il sequestro conservativo disposto con l'ordinanza monocratica n. 134 del 2023 limitatamente al conto corrente, con IBAN IT11V0306943733100000002020, intestato a Onorato Sergio e Delfino Rosalia ed intrattenuto presso la filiale 51111 di Intesa San Paolo S.p.A. e soltanto per l'importo eccedente euro 6.200,78;*

conferma per il resto l'ordinanza del Giudice monocratico n. 134 del 2023 - rinvia al definitivo la pronuncia sulle spese".

II. Con atto di citazione depositato il 20 ottobre 2023, la Procura regionale ha premesso che l'istruttoria è stata avviata a seguito della nota del 2.12.2022, proveniente dalla stessa Amministrazione danneggiata, con la quale è stata segnalata la presenza di taluni ammanchi, quantificati in un primo momento in €104.357,06, ritenuti addebitabili all'assistente amministrativo Sergio Onorato, in pensione dal 1° luglio 2022. Il Requirente ha, inoltre, evidenziato come a seguito dell'ulteriore attività istruttoria - effettuata con la collaborazione dell'Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza

	Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato - il danno complessivo sia stato	
	ri-quantificato nella misura di euro 134.161,80 anche alla luce dell'analisi	
	effettuata sul conto corrente postale intestato al Sig. Sergio Onorato.	
	In particolare, secondo la prospettazione attorea, il danno erariale sarebbe	
	riconducibile alle seguenti categorie di ammanchi:	
	a. Gestione dei fondi abbandonati per euro 15.669,76 (<i>rectius</i>	
	15.699,76);	
	b. Gestione telefonate detenuti per euro 5.500,00;	
	c. Bonifici senza titolo per euro 10.000,00	
	d. Mancato versamento in tesoreria per euro 26.860,06;	
	e. Cap. 1764 P.G.2 per euro 46.327,24;	
	f. ulteriori ammanchi accertati dall'ispettore del MEF per euro	
	29.804,74.	
	Con segnato riguardo agli ammanchi della lett. a) parte attrice, nell'elencare	
	gli ordinativi di pagamento (O.P.) di interesse ed indicando le relative criticità,	
	ha precisato come alcuni di detti O.P. abbiano condotto a dei versamenti sul	
	c/c dell'odierno convenuto mentre altri siano stati creati al solo fine di alterare	
	le risultanze del giornale di cassa, in modo da farlo pareggiare con la	
	contabilità del conto corrente postale utilizzato dall'Amministrazione	
	danneggiata.	
	Con riguardo agli ammanchi di cui alla lett. b) è stato evidenziato come per	
	l'adozione degli O.P., peraltro privi di sottoscrizione, non siano stati rinvenuti	
	i relativi titoli.	
	Per gli ammanchi di cui alle lett.c) ed f) è stato rimarcato come gli stessi siano	
	derivati da bonifici in favore dell'odierno convenuto.	

Per quanto concerne l'ipotesi di cui alla lett. d) è stata contestata la mancata emissione in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di ordinativi di pagamento per € 26.860,06 ossia per la differenza tra l'importo di € 76.885,33 – ricevuto con bonifico da Enel Energia a titolo di rimborso – ed il bonifico di € 50.025,27 effettuato dall'Amministrazione in favore di detta Tesoreria Provinciale. Secondo la prospettazione attorea, infatti, trattenendo sostanzialmente l'importo di € 26.860,06, l'odierno convenuto avrebbe determinato la riduzione dello scostamento tra l'effettiva giacenza sul conto corrente postale del Fondo detenuti e la giacenza indicata sul cd. brogliaccio peraltro oggetto, a sua volta, di manomissione attraverso ripetute modifiche manuali del file *excel* dirette a far corrispondere i saldi. La complessa operazione, secondo la Procura regionale, troverebbe supporto probatorio anche nelle risultanze delle verifiche di cassa dalle quali sarebbe possibile evincere discrepanze particolarmente consistenti rispetto ai saldi del conto corrente negli stessi periodi.

Con riferimento agli ammanchi di cui alla lett. e) il Requirente ha rimarcato come i n. 4 Ordinativi Secondari (O.S.) oggetto di contestazione fossero stati emessi sul capitolo 1764 pg.2 relativo alle mercedi non, come di norma accade, per il pagamento di ritenute o di assegni familiari, ma per il versamento al conto corrente postale del Fondo Detenuti.

Da ultimo, parte attrice ha evidenziato anche la presenza di due casi di doppi pagamenti per € 354,83 complessivi.

Illustrata la disciplina ritenuta applicabile ed evidenziatene le peculiarità, la Procura regionale ha tracciato il ruolo assunto dal Sig. Onorato nella vicenda in esame, evidenziando un approccio volontario di appropriazione di danaro

pubblico del fondo detenuti e dei capitoli di bilancio della contabilità dell'Ucciardone.

Con riguardo alle condotte contestate, alla luce del quadro normativo richiamato, la Procura regionale ha rimarcato come le operazioni di ripiano dell'ammanco di cassa, realizzate attraverso l'emissione di n. 4 ordinativi di spesa a carico del cap. di bilancio 1764/2 (lett. e cit.) nonché nella ipotesi del mancato versamento in Tesoreria di € 26.860,06 (lett. d cit.) sostanziasse dei trasferimenti tesi a ripristinarne la dotazione ed evitare che potessero risultare ammanchi nel corso delle citate verifiche di cassa.

In dettaglio, detti OS costituirebbero il frutto di operazioni contabili illegittime, in quanto le quote di mantenimento non sarebbero a carico del capitolo 1764/2 - ma a carico del Fondo detenuti - e le uniche operazioni contabili con cui può transitare danaro dai capitoli al conto corrente della Direzione sarebbero riconducibili ai soli buoni di prelievo in contanti BPC.

Conseguentemente, la Procura regionale ravvisa la sussistenza di un *modus operandi* connotato da dolo con contestuale occultamento doloso.

Sul punto, il Requirente nel ricostruire la carriera e le funzioni ricoperte dal convenuto, ha, altresì, osservato come le condotte del Sig. Onorato siano state idonee ad eludere il sistema di controlli previsto dal Legislatore. Tenuto conto, inoltre, della mole di dati ed operazioni di cui tener conto - sia in sede di verifica di cassa sia in sede di rendicontazione - risulterebbe, infatti, arduo individuare un difetto di diligenza in altre figure professionali dell'Istituto o dell'Amministrazione Penitenziaria a fronte del comportamento doloso dell'odierno convenuto, titolare della disponibilità della cassa della casa di reclusione Ucciardone dal 1.11.2016 al 31.12.2019. A tanto si aggiunga che

dall'aprile 1995, il sig. Onorato ha, comunque, lavorato presso l'Ufficio Cassa e presso l'Ufficio Emissione Titoli di Spesa e che dal 1° gennaio 2020 fino al 31 marzo 2022 (data di quiescenza) egli ha continuato a lavorare presso l'Ufficio Cassa.

Per completare il quadro, la Procura regionale ha anche evidenziato la disponibilità da parte dell'odierno convenuto delle credenziali informatiche, anche intestate ad altri colleghi, necessarie al compimento delle condotte contestate, nonché una carenza di personale che conduceva al coinvolgimento del sig. Onorato sia nella gestione della cassa sia nella formazione dei titoli di spesa.

Ad ulteriore suffragio dei profili di criticità e della condotta dolosa messa in atto dal Sig. Sergio Onorato, parte attrice ha rilevato che, dall'esame del conto corrente di cui risulta titolare l'odierno convenuto ed attraverso una lettura sinottica con i dati della contabilità dell'Istituto (modelli 26), sono emerse diverse operazioni per l'importo complessivo di € 36.231,90, con beneficiario il predetto Sig. Onorato e ordinante il Direttore della Casa Circondariale.

Sulla quantificazione del danno, richiamato lo svolgimento del processo, specie con riguardo alla fase cautelare, la Procura regionale ha puntualizzato che a fronte dell'originaria richiesta di euro 134.161,80, nel corso di detta fase, è emerso che il Sig. Onorato, nelle more del procedimento penale nei suoi confronti, ha versato alla Casa di Reclusione Ucciardone una somma pari ad euro 16.845,00 e, pertanto, il danno oggetto di contestazione nel presente giudizio deve essere ridotto ad euro 117.316,80.

Il Requirente, da ultimo, ha evidenziato che parte privata non ha prodotto deduzioni nei confronti dell'invito a dedurre e, pertanto, ritenendo sussistano

tutti i presupposti, ha emesso atto di citazione nei confronti del Sig. Onorato Sergio per il danno di € 117.316,80.

III. Con memoria del 20 marzo 2024 la difesa del sig. Onorato ha contestato gli addebiti contenuti nell'atto di citazione.

In particolare, con riguardo alla contestazione di cui alla lett. a) (ammanchi nella gestione dei fondi abbandonati) parte convenuta ha specificato che gli unici ammanchi riconducibili al sig. Onorato sarebbero quelli contenuti nell'O.P. 342 del 10/08/2020 dell'importo di € 2.969,14, nell'O.P. 429 del 28/09/2020 dell'importo di € 2.125,86; nell'O.P. 497 del 29/10/2020 per € 950,00; nell'O.P. 219 del 18/03/2021 per € 800,00, per un complessivo ammontare di € 6.845,00. Ai bonifici sopra evidenziati andrebbero aggiunti altri due bonifici di € 5.000,00 ciascuno (bonifici senza titolo), rispettivamente eseguiti in data 16/11/2017 ed il 23/01/2018, riconducibili a conti personali dell'Onorato per la complessiva somma di € 16.845,00, già oggetto di contestazione della Procura della Repubblica di Palermo in sede di richiesta di rinvio a giudizio. Detta somma, invero, sarebbe stata già interamente restituita attraverso un bonifico bancario eseguito in data 25/07/2023 e, pertanto, gli unici ammanchi riconducibili al sig. Onorato sarebbero stati già interamente restituiti e rimborsati dall'odierno convenuto, ancora prima dell'instaurazione dell'odierno procedimento; di conseguenza, non sussisterebbe alcun danno erariale. Agli atti del giudizio, infatti, non esisterebbe altro ammanco documentalmente provato e addebitabile al medesimo convenuto. Alla luce di ciò, secondo la difesa, sarebbe indubitabile che nessuna prova certa sussista agli atti di questo giudizio che possa condurre ad affermare, senza alcun dubbio, che il sig. Onorato si sia appropriato della

residua somma di € 8.824,76.

Parte convenuta, al riguardo, ha, altresì, rimarcato la peculiarità del giudizio in esame, in quanto scaturito dalla denuncia di soggetti che risultano firmatari di alcuni degli ordini di pagamento in contestazione. Detta denuncia sarebbe, peraltro, intervenuta quando il sig. Onorato era già in pensione e quindi nella impossibilità, nell'immediatezza dei fatti, di difendersi e di verificare in concreto quanto sostenuto dai denunciati. Tale circostanza costituirebbe, pertanto, una chiara violazione del diritto di difesa del sig. Onorato. Sul punto l'odierno convenuto ha evidenziato anche la volontà di comprendere le ragioni per le quali il Consulente della Procura, dott. Buccico, non abbia valutato la posizione anche dei soggetti denunciati risultati firmatari di diversi ordinativi di pagamento alla stessa stregua di quella del sig. Onorato.

Alla luce delle superiori considerazioni mancherebbe agli atti del procedimento la prova, fatta eccezione per le somme già indicate, dell'appropriazione da parte del sig. Onorato delle somme oggetto di giudizio, in quanto la Consulenza Tecnica Contabile della Procura assume la qualità di mero atto di parte non in grado di dare prova certa dell'appropriazione delle somme contestate nell'atto di citazione in giudizio.

La Procura Contabile non sarebbe riuscita, inoltre, a dimostrare se effettivamente sussista un danno erariale nella misura in cui le somme oggetto di contestazione siano effettivamente uscite dalla disponibilità della cassa erariale; ed in caso di risposta affermativa, se questo danno sia riconducibile a condotte commesse con dolo o colpa grave da parte dell'odierno convenuto.

Non risulterebbe poi che l'Amministrazione Penitenziaria abbia subito un danno erariale nella misura in cui, è stato dimostrato attraverso la

documentazione offerta dall'Ufficio della Procura, che le verifiche trimestrali compiute dagli Organi di Vigilanza e Controllo sui conti dell'Istituto Penitenziario conducevano periodicamente ad una situazione di equilibrio e di "buona salute" della stessa struttura carceraria.

III.1. Con riferimento agli esborsi di cui alla lett. b) (ammanchi relativi alla gestione telefonate dei detenuti per complessivi euro 5.500,00) la difesa del sig. Onorato ha evidenziato come anche tale contestazione appaia infondata in quanto non sarebbe possibile sottrarre somme di denaro in contanti attingendo dal conto corrente postale di pertinenza dell'Ucciardone. Nel caso in questione ai due titoli emessi, privi di firma, sarebbe seguito il corrispondente versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato Palermo. Trattandosi di una operazione contabile che prevede una movimentazione tracciabile, non si comprenderebbe, pertanto, la ragione per la quale l'asserito ammanco vada imputato all'odierno convenuto che non è destinatario di tali somme.

Peraltro, la seconda operazione contestata, pari ad € 1.000,00, si riferirebbe ad un periodo in cui (8.03.2022) il sig. Onorato non era più il contabile di cassa e non avrebbe potuto effettuare questo tipo di operazione contabile, non potendo movimentare denaro contante.

III.2. Con riguardo alle contestazioni di cui alla lett. c) (bonifici adottati senza titolo per complessivi euro 10.000,00) parte convenuta ha riconosciuto la validità della contestazione per la quale ha ribadito di aver già provveduto, in data 24/07/2023, a restituire all'Amministrazione penitenziaria la complessiva somma di € 16.845,00.

III.3. Per quanto attiene alle contestazioni di cui alla lett. d) (minore versamento relativo al rimborso Enel per euro 26.860,06) parte convenuta ha

contestato tale addebito nella misura in cui la suddetta operazione contabile fu compiuta il giorno 9 marzo 2020, ossia in un momento temporale in cui il sig. Onorato non era più il cassiere. Di conseguenza, risulterebbe facile accertare come il presunto e non provato ammanco di € 26.860,06, non costituisca un'operazione addebitabile al sig. Onorato ma, al più, al nuovo cassiere o a ad altri. A conferma di quanto prospettato, è stato rimarcato come non esista agli atti di causa nessun documento che rechi firme e/o autorizzazioni riconducibili al sig. Onorato con riferimento al rimborso Enel in argomento.

In ogni caso, è stato ulteriormente rilevato che nessun ammanco potrebbe sussistere in quanto le somme erogate dall'Enel a titolo di rimborso sono confluite direttamente sul conto corrente postale dell'Ucciardone senza alcun passaggio di denaro contante. Non risulterebbe, pertanto, possibile l'appropriazione di oltre 26.000,00 euro senza che la suddetta operazione rimanga inosservata.

Anche per la contestazione in esame andrebbe, pertanto, rilevata l'assenza di fondamento giuridico nonché di corredo probatorio.

III.4. Per quanto attiene alle contestazioni di cui alla lett. e) (CAP. 1764 P.G. 2 per € 46.327,24) è stato osservato che i quattro O.P. non sono stati effettuati dall'odierno convenuto ma dal Funzionario dell'Area Contabile come normativamente previsto dalla disciplina di settore. In ogni caso, è stato osservato come si tratti di operazioni contabili che avvengono solo e soltanto a mezzo bonifico bancario. Conseguentemente, non esisterebbe alcuna possibilità che le somme in questione possano essere svincolate per un uso personale. Dalla visione della documentazione versata in atti dalla Procura, si evincerebbe chiaramente che i bonifici sono stati destinati al conto

dell'Ucciardone e non al conto personale del sig. Onorato. Nella fattispecie, secondo il convenuto, si tratterebbe di denaro che non può essere svincolato senza una reale causale e soprattutto non può confluire in alcun modo nella cassa corrente. Pertanto, agli atti di questo giudizio non sussisterebbe alcuna valida prova di tale ammanco, essendo le somme in questione rimaste nella disponibilità dell'Amministrazione penitenziaria.

III.5. Per quanto concerne le contestazioni di cui alla lett. f) (ulteriore voce di danno erariale rappresentato da € 29.804,74) è stato anzitutto osservato che, trattandosi di operazioni datate nel tempo, l'odierno convenuto non abbia un chiaro e preciso riferimento degli stessi pagamenti che ben potrebbero essere stati effettuati sul conto corrente del sig. Onorato per operazioni del tutto legittime. Tanto premesso, è stato rilevato come le suddette operazioni vengano contestate dopo oltre dieci anni, nonostante le periodiche e costanti verifiche contabili e sebbene al momento del passaggio di consegne tra i due cassieri, il cassiere subentrante nulla abbia obiettato circa le suddette operazioni.

Sarebbe, pertanto, decorso, ai sensi del comma 2° dell'art. 1 della legge n. 20/1994, il termine di prescrizione. Trattandosi di bonifici postali effettuati "alla luce del sole" dalla data degli stessi dovrebbe decorrere il citato termine di prescrizione in quanto risulterebbe chiaro come non vi sia stato alcun occultamento doloso del danno. In ogni caso, graverebbe sulla Procura contabile l'onere della prova dell'esistenza dell'occultamento doloso che, nel caso di specie, non sarebbe stato assolto.

Anche tali contestazioni, pertanto, risulterebbero destituite di fondamento e conseguentemente ne chiede il rigetto.

Anche con riguardo ai doppi pagamenti rilevati mancherebbe radicalmente la prova dell'appropriazione della somma di denaro da parte del sig. Onorato e, con segnato riguardo agli O.P. n. 14 del 13/01/2021 e n. 63 del 20/01/2021 dell'importo di € 258,51 ciascuno, è stato posto in evidenza come gli stessi siano stati effettuati dal cassiere subentrante. Anche sotto tale profilo, pertanto, la richiesta di addebito di danno andrebbe respinta.

III.6. Con riferimento a tutte le contestazioni mosse, la difesa del convenuto ha osservato che ancora prima della notifica del decreto n. 23/2023SEQ, il sig. Onorato era stato già destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo, nel quale veniva contestato il reato di cui agli artt. 81 e 314 c.p., per essersi, nella qualità di addetto all'ufficio contabile della Casa di reclusione Ucciardone di Palermo, appropriato della complessiva somma di € 16.845,00 attraverso l'emissione di diversi bonifici effettuati dal conto corrente postale intestato all'Istituto penitenziario e destinati in conti riconducibili al medesimo in un arco temporale racchiuso dal 15/11/2017 al 19/03/2021. Pertanto, nel ribadire di aver versato detta somma, parte convenuta ha rimarcato le differenze tra le due azioni (penale e contabile) e, prendendo le mosse dagli esiti dell'indagine penale, ha contestato le risultanze cui è approdata la Procura contabile, ritenendo le relative contestazioni apodittiche e infondate. In particolare, secondo il convenuto, il prelievo di contanti non sarebbe risultato possibile tanto è vero che è stato possibile sottrarre delle somme dall'amministrazione dell'Ucciardone solo ricorrendo ai bonifici già indicati dall'indagine della Procura della Repubblica. Tanto troverebbe ulteriore conferma nei passaggi di consegna tra i due cassieri nonché nelle numerose verifiche di cassa

effettuate che nulla ebbero a rilevare.

Tanto premesso, parte convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea con i conseguenti effetti sulla misura cautelare già azionata. In via subordinata, è stato chiesto di limitare il risarcimento del danno erariale alla sola trascrizione della metà indivisa dell'unità immobiliare di proprietà del convenuto. In via istruttoria, è stata chiesta l'ammissione di CTU, ex art. 97 c.g.c. indicando i relativi quesiti.

IV. Con memoria depositata il 22 marzo 2024 il Pubblico Ministero, nel richiamare gli esiti della relazione prodotta dall'Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato, ha insistito per l'accoglimento di quanto in citazione.

V. Nel corso della pubblica udienza del 10 aprile 2024, il Pubblico Ministero, nel rammentare il periodo di servizio complessivamente svolto del sig. Onorato, ha richiamato l'indipendenza del giudizio contabile rispetto a quello penale e rammentato che la somma complessiva oggetto di contestazione è stata già decurtata in sede di citazione dell'importo di € 16.845,00 in quanto già oggetto di pagamento. Il P.M., inoltre, con riferimento ai casi per i quali è stata eccepita la prescrizione, ha evidenziato la natura dolosa dell'occultamento posto in essere dall'odierno convenuto. Da ultimo, ha contestato la richiesta istruttoria nonché quella attinente alla riduzione della trascrizione alla metà indivisa dell'unità immobiliare. Per il resto, ha insistito come in atti. L'avv. Greco, nel ripercorrere le difese in atti, ha evidenziato anzitutto l'assoluta carenza probatoria alla base delle contestazioni mosse ad eccezione di quelle per le quali il convenuto ha già provveduto alla restituzione dell'indebitato. In particolare, nel ribadire la mancanza una prova

chiara, precisa e inconfutabile dei fatti oggetto di contestazione, ha lamentato la mancata evocazione in giudizio del responsabile dell'area contabile evidenziando, al contempo, come la pretesa attorea sia stata ancorata soltanto sulla relazione del dott. Buccico, in assenza di ulteriori approfondimenti.

L'avv. Turchio, nell'associarsi a quanto prospettato dall'altro difensore, ha rimarcato l'assenza di prove in ordine alla asserita "fuoriuscita" delle risorse in argomento dalle casse della Casa di Reclusione e dell'appropriazione delle stesse da parte del sig. Onorato. La difesa si è, quindi, riportata agli atti ed il giudizio è stato posto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il presente giudizio verte sull'accertamento della responsabilità dell'odierno convenuto - già assistente amministrativo e cassiere della casa di reclusione Ucciardone di Palermo - in relazione alla prospettazione attorea di danno erariale derivante dall'appropriazione indebita, da parte dello stesso, di somme di cui disponeva per ragioni del proprio ufficio.

Seguendo l'ordine logico-giuridico nella trattazione – evocato dall'art. 101, comma 2, c.g.c. – il Collegio è chiamato a scrutinare le questioni pregiudiziali e gradatamente, prima del merito vero e proprio, quelle preliminari di merito, fermo restando che l'ordine di trattazione è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica e di coerenza e ragionevolezza.

2. Preliminarmente occorre, pertanto, procedere con l'esame della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, eccepita dal convenuto con riguardo alle contestazioni di cui alla lett. f) in quanto i relativi bonifici vennero effettuati tra il 2010 ed il 2013.

In proposito, assume dirimente rilievo il disposto dell'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 (come modificata dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639), a norma del quale il diritto al risarcimento del danno si prescrive "in ogni caso" in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

Orbene, ritiene il Collegio che, nella specie, ricorra indubbiamente l'ipotesi, normativamente prevista, di occultamento doloso del danno, con ogni conseguenza in termini di individuazione dell'*exordium praescriptionis*.

In dettaglio, dall'esame della documentazione in atti relativa ai bonifici oggetto di contestazione, emerge che l'odierno convenuto, come meglio si dirà appresso, benché abbia effettuato detti versamenti a mezzo di bonifici bancari, ha mascherato le relative causali in modo da ostacolarne l'esatta identificazione. Nessuno dei bonifici in argomento - diversamente da quanto sostenuto dal sig. Onorato - è stato effettuato alla "luce del sole", in quanto agli stessi corrispondevano delle registrazioni contabili intenzionalmente non veritiere e non seguite da titoli corrispondenti alle causali artatamente prodotte. Ne sia riprova, come evidenziato dalla Procura regionale, che i bonifici che recavano la causale connessa al rimborso delle spese di missione del convenuto, invero, vennero registrate sul corrispondente mod. 26 CG come rimborso missione di altri individui. Risulta, pertanto, evidente come dette somme non spettassero all'odierno convenuto - tant'è che non si rinviene il relativo titolo giuridico - e come l'indebita appropriazione di dette somme sia stata occultata utilizzando una causale artefatta, in modo da mascherare detto indebito con una finta missione.

Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.

2.1. Sempre in via preliminare, tenuto conto delle difese sviluppate dal convenuto, devono effettuarsi alcune precisazioni.

Anzitutto, va posto in evidenza che il giudizio in esame, sebbene sia stato introdotto nelle forme del giudizio di responsabilità, si incentra, tra le altre, su alcune condotte poste in essere dall'odierno convenuto quando rivestiva la qualità di Cassiere della Casa di Reclusione "Ucciardone" di Palermo e, pertanto, di agente contabile. Da tanto consegue che tali condotte richiedono una valutazione secondo schemi probatori propri del giudizio di conto.

Al riguardo, è costante l'orientamento secondo il quale *<<E' pacifico che, a differenza di quanto previsto in materia di responsabilità amministrativa in senso stretto, per configurare la quale il Requirente deve fornire piena prova della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa (danno concreto ed attuale, nesso di causalità tra la condotta del convenuto e la produzione del danno erariale, elemento psicologico del dolo o della colpa grave), per la responsabilità dell'agente contabile, accertato l'ammanto di cassa, spetta all'agente stesso provare la sua estraneità alla produzione del danno e, in assenza di questa, grava sullo stesso l'obbligo di restituzione della somma mancante. La norma (art. 194 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) è chiara sul punto, affermando che "Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non*

comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna. Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili”. [...] pertanto, “in materia di responsabilità contabile incombe al Procuratore regionale provare i soli fatti costitutivi della pretesa risarcitoria cioè l'esistenza del rapporto di servizio, nonché la non corrispondenza della prestazione effettiva con quella cui il soggetto convenuto in giudizio era, invece, obbligato - mentre è quest'ultimo a dover fornire la dimostrazione di fatti impeditivi che si oppongono alla pretesa risarcitoria (ex multis, cfr. Corte dei conti, Sez. II App. n. 243/2019)”>> (ex multis cfr. Corte dei conti Sez. d'Appello per la Regione Siciliana sent. 41/A/2023).

Pertanto, in ordine alle condotte riconducibili al periodo in cui il sig. Onorato è stato Cassiere (dal 1.11.2016 al 31.12.2019) data la qualità agente contabile, in presenza di prova dell'ammanco, è onere del sig. Onorato fornire evidenza della non imputabilità allo stesso di detto ammanco.

Per esigenze di completezza deve, inoltre, evidenziarsi che, tenuto conto del dettato di cui all'art. 148 comma 5 c.g.c e della “prevalenza” del rito ordinario del giudizio di responsabilità, non si rinviene alcun ostacolo alla trattazione congiunta nel corso del presente giudizio, introdotto con i crismi del giudizio di responsabilità, anche di condotte riconducibili alla responsabilità contabile.

2.2. Anche le difese sviluppate in ordine alle restanti condotte oggetto di contestazione, ossia quelle anteriori all'1.11.2016 e quelle successive al

31.12.2019, impongono di effettuare delle premesse di ordine generale sul rapporto tra il giudizio penale e quello contabile.

A tal riguardo, sebbene con una pronuncia risalente a poco prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 Agosto 2016, n. 174 recante il Codice di giustizia contabile ma ugualmente ritenuta applicabile al caso in esame anche in considerazione delle successive conferme intervenute (cfr. Cass. Civ., S.U. n. 12445/2020; Id. Sez. III, 8461/2019), le Sezioni Riunite della Corte dei conti con sent. 28 del 2015 hanno chiarito che: *“In realtà, ogni tentativo di applicazione analogica di principi processualpenalistici al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti si porrebbe, in primo luogo, in patente contrasto con la precisa opzione del legislatore che ha inteso integrare la disciplina del giudizio di responsabilità nell'ambito del processo civile. Il rinvio dinamico contenuto nell'art. 26 del R.D. 1038 del 1933 [sostanzialmente analogo al dettato di cui all'odierno art. 7 c.g.c.], infatti, si fonda su di un essenziale esigenza sistematica, legata principalmente alla natura dell'oggetto della cognizione, la responsabilità amministrativa che, con la sua struttura contrattuale-extracontrattuale, si inserisce nell'archetipo della responsabilità patrimoniale, a prevalente funzione risarcitoria - recuperatoria (cfr. Corte EDU, sent. del 13.05.2014, Rigolio vs Italia), in disparte alcune ipotesi di responsabilità sanzionatoria, anch'essa patrimoniale, che comunque non partecipano del carattere afflittivo della libertà personale. A ciò si aggiunga l'evidente diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa (la libertà del singolo e la pretesa punitiva dello Stato ex art. 27, Cost.), e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (patrimonio privato ed erariale), valori che*

conformano, differenziandoli, gli standard delle prove e dei mezzi di ricerca delle stesse, ed in ultima analisi la c.d. “regola di giudizio”. Infatti, durante l'istruttoria contabile si raccolgono tutte le fonti di prova, alcune di valore meramente indiziario, che spessissimo possono determinare l'esito del giudizio: la distinzione tra elemento, indizio di prova e prova, tende quindi a sfumare, divenendo quasi impalpabile in un processo il cui esito può essere determinato anche dall'operare di presunzioni e da canoni di giudizio di natura probabilistica. Infatti, sempre la differente natura dei valori in gioco nei due tipi di processo (libertà e patrimonio) segna l'essenziale distinzione tra il processo penale e quello civile, che è – come detto - la regola probatoria. Nel processo penale, infatti, vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p.; cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese); nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" (artt. 115 e 116 c.p.c.; in questo senso v.: Cass. 16.10.2007, n. 21619; Cass. 18.4.2007, 17 n. 9238; Cass. 5.9.2006, n. 19047; Cass., 13/07/2006, n. 295; Cass. 4.3.2004, n. 4400; Cass. 21.1.2000 n. 632; Corte giustizia CE, 15/02/2005, n. 12), giudizio che si basa sugli elementi di convincimento disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana), la cui attendibilità va verificata sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni).

Per tali ragioni, nel giudizio in esame, l'onere probatorio che grava sulla Procura regionale non richiede la prova dei fatti “oltre ogni ragionevole dubbio” ma secondo la regola del “più probabile che non” e, conseguentemente, le difese del convenuto in ordine all'assenza di prove

“inconfutabili” o che “senza alcun dubbio” depongano nel senso della responsabilità del sig. Onorato possono trovare valorizzazione nei limiti di cui in premessa.

Va considerato, inoltre, che *l'art. 111, comma 4, della Carta fondamentale prevede che solo il processo penale sia “...regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova”, mentre con riferimento agli altri processi, ivi compreso quello di responsabilità erariale, trova applicazione il principio del contraddittorio di cui al precedente secondo comma, che costituisce consacrazione costituzionale del metodo di formazione dialettica del convincimento del giudice, già enunciato all'art. 101 c.p.c., che non deve necessariamente esplicarsi in sede di assunzione della prova (e cioè in funzione della formazione della stessa), potendo esercitarsi su prove precostituite e cioè su documenti prodotti.* (Corte dei conti, Sez. III Appello, sent. 61 del 21/02/2018).

Tanto premesso, per quanto concerne la relazione prodotta dalla Procura contabile a firma del dott. Buccico, si osserva che la stessa, nel presente giudizio, non assume il valore chiarificatore e probatorio della perizia esperita in dibattimento penale proprio per la strutturale mancanza di contraddittorio delle parti, oggi evocate in giudizio, sulla stessa.

Tuttavia, nulla esclude che la predetta relazione possa, comunque, essere liberamente valutata nel presente giudizio, all'esito del contraddittorio tra le parti, secondo prudente apprezzamento ai sensi dell'art. 95 c.g.c., quale allegazione probatoria di parte da cui poter trarre elementi di giudizio. Né nulla ha impedito all'odierno convenuto di fornire prove contrarie e contraddire su quanto evidenziato nella stessa.

Conclusivamente, sul punto, le contestazioni della parte convenuta alla citata relazione nonché le asserite lesioni al diritto di difesa del sig. Onorato devono essere respinte in quanto non vi è alcun obbligo di “formazione” in contraddittorio della denuncia o della relazione né si rinviene, su tali basi, alcuna lesione del diritto di difesa dell’odierno che ben avrebbe potuto produrre prove o elementi di prova contrari alla denuncia ed alle risultanze di detta relazione che, pertanto, possono essere liberamente valutate dal Collegio ai sensi dell’art. 95 c.g.c..

Da ultimo, in ordine alle evidenziate differenze del presente giudizio rispetto a quello penale si ritiene sufficiente rammentare come sia ormai pacifica *nel nostro ordinamento, la piena autonomia e indipendenza del giudizio contabile, rispetto a quello penale, così come anche a quello civile (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 26582/2013 e n. 1515/2016).*

Come più volte stigmatizzato dal Giudice della Giurisdizione, “in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 1515/2016, n. 26582/2013).

Ne consegue che, rispetto alla stessa figura soggettiva, ovvero agli stessi fatti posti in essere, una eventuale eterogeneità di valutazioni, nelle diverse sedi, può essere la naturale conseguenza delle differenti funzioni assegnate, rispettivamente, alla giurisdizione penale e a quella della Corte dei conti, quest’ultima riconducibile al genus dei giudizi risarcitori (cfr. Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, n. 28/2015) (ex multis Corte dei conti Sez. Riun. in sede giurisdizionale n. 16/2021/RCS).

3. Effettuate tali necessarie premesse, la domanda attorea merita accoglimento per le motivazioni di cui appresso.

3.1. Anzitutto, con riguardo alla quantificazione del danno, deve osservarsi che la Procura regionale, in sede di invito a dedurre, è addivenuta al primo importo di euro € 134.161, 80 sulla scorta dei dati contenuti nella denuncia di danno (per € 104.357,06) e della più volte citata relazione del dott. Buccico (voce di cui al punto f. della parte in fatto per ulteriori € 29.804,74). Successivamente all'emissione dell'invito a dedurre, detto importo è stato ridotto ad € 117.316,80 tenuto conto della somma versata alla Casa di Reclusione Ucciardone di euro 16.845,00 e che parte convenuta ha espressamente imputato per € 6.845,00 ai quattro O.P. nn. 342/2020, 429/2020, 497/2020, 219/2021 e per € 10.000,00 ai bonifici del 16.11.2017 e del 23.01.2018 di cui alla lett. c. della parte in fatto. La domanda attorea, per come introdotta, verte conseguentemente sulla residua somma di € 117.316,80. All'interno di tale ultimo importo deve evidenziarsi, per esigenze di completezza, che non rientrano in quanto non oggetto di richiesta le somme relative ai c.d. doppi pagamenti (€ 354,83) le quali, benché ne sia stata rilevata l'esistenza, non sono state oggetto di espressa istanza di restituzione.

Detto importo deve, invece, intendersi 117.346,80, in quanto la differenza di € 30,00 costituisce il frutto di verosimile errore materiale, già presente in denuncia, nell'indicazione del fattore numerico oggetto di somma di cui alla lett. a. della parte in fatto per € 15.669,76 in luogo di € 15.699,76 quale risulta dalla somma degli O.P. relativi alla Gestione dei fondi abbandonati contenuta nel medesimo atto di citazione (pag. 4).

3.2. L'importo oggetto di contestazione così risultante, pari ad €

	117.346,80, come già accennato, deve essere, a sua volta ripartito, a seconda	
	se l'asserito ammanco debba essere ricondotto ad operazioni poste in essere	
	nel periodo in cui l'odierno convenuto era agente contabile o meno.	
	Nella prima categoria rientrano gli ammanchi per complessivi euro 42.269,55	
	riconducibili:	
	- agli OO.PP. nn. 399/2017 (€ 921,33) 98/2018 (€ 218,40) 458//2018 (€	
	488,83) 631/2019 (€ 258,22) 632/2019 (€253,44) 673/2019 (€ 911,40)	
	di cui alle contestazioni della lett. a) della parte in fatto per complessivi	
	€ 3.051,62;	
	- all'O.P. n. 131/2017 di cui alla lett. b) della parte in fatto per €	
	4.500,00;	
	- all'ordinativi secondari nn. 1, 2 e 20 su OO.AA. tutti con n. 38	
	rispettivamente del 12.09.2019 (€ 11.213,42), del 18.09.2019 (€	
	11.480,39), del 10.10.2019 (€ 12.024,12) per complessivi € 34.717,93	
	di cui alla lett. e) della parte in fatto.	
	Gi ammanchi per i restanti € 75.077,25 riconducibili ad operazioni effettuate	
	in un periodo in cui il sig. Onorato non era cassiere della casa di reclusione di	
	Palermo (antecedenti al 1.11.2016 e successivi al 31.12.2019) sono:	
	- gli OO.PP. nn. 183/2020 (€ 2.276,87) 232/2020 (€ 397,52) 296//2021	
	(€ 1.500,00) 331/2021 (€ 752,60) 614/2021 (€ 158,72) 41/2022 (€	
	160,00) 161/2022 (€ 557,43) di cui alle contestazioni della lett. a) della	
	parte in fatto per complessivi € 5.803,14 comprensivi del citato	
	importo di € 30,00 verosimilmente frutto di errore materiale nel	
	calcolo della somma oggetto di contestazione;	
	- l'O.P. n. 128/2022 di cui alla lett. b) della parte in fatto per € 1.000,00;	

- al minore versamento per € 26.860,06 di cui alla lett. d) della parte in fatto relativo al rimborso ENEL concretizzatosi nel bonifico del 24.06.2020 effettuato per soli € 50.025,27 a fronte dell'incameramento della somma di € 76.885,33;
- l'ordinativi secondario n.15 su O.A. n. 15 del 19.02.2020 (€ 11.609,31) di cui alla lett. e) della parte in fatto;
- le somme accreditate sul conto corrente dell'odierno convenuto nel periodo compreso tra il 24.06.2010 ed il 2.04.2013 per € 29.804,74.

3.3. Dopo aver quantificato e qualificato i presunti ammanchi, si rileva come la Procura regionale abbia fornito prova dell'esistenza degli stessi.

Al riguardo, occorre precisare che tale prova è stata raggiunta in maniera "diretta" per alcuni ammanchi ed in maniera "indiretta" per altri.

Il sig. Onorato ha, infatti, realizzato le condotte appropriative oggetto di contestazione in tre modi distinti tra loro connessi ossia:

- i. l'erogazione diretta di somme sul proprio conto corrente di risorse provenienti dal conto della Casa di reclusione corredata da titoli fittizi atti a mascherare il conseguente ammanco;
- ii. la produzione di titoli di spesa fittizi o, talvolta, genuini (in quanto debitamente sottoscritti dai funzionari competenti) cui non ha fatto seguito un effettivo esborso in modo da "giustificare" ammanchi di cassa già verificatisi e che sarebbero eventualmente emersi dal confronto tra le "pezze giustificative" e le risultanze del conto corrente della Casa di reclusione;
- iii. attraverso la copertura degli ammanchi sul conto corrente con risorse provenienti da altre gestioni sulla base di titoli inesistenti.

3.3.1. Con riguardo alla prima ipotesi, la Procura regionale ha fornito prova dell'avvenuta erogazione di somme di danaro direttamente sul conto corrente del sig. Onorato, producendo copia dell'estratto conto dello stesso convenuto e dei titoli giuridici asseritamente atte a giustificarle ma che, invero, si sono rivelati fittizi. Tanto si riscontra con riguardo alle somme di cui alla lett. f della parte in fatto (€ 29.804,74) relative alle spese dissimulate come rimborsi per spese di missione e per le spese relative a prestazioni infermieristiche, invece, rivela esseri afferenti a prestazioni farmaceutiche.

3.3.2. Con riguardo alla seconda ipotesi la Procura regionale ha, invece, fornito prova dell'ammanto in via "indiretta" ossia dando prova del fatto che ad alla produzione di titoli giuridici "genuini" o fittizi, non ha fatto seguito alcuna movimentazione finanziaria. È questo il caso delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) della parte in fatto (per complessivi € 41.214,82). Dal raffronto di detti titoli di spesa, con il brogliaccio delle operazioni e con i verbali delle verifiche di cassa emerge come alla produzione dei titoli giuridici in argomento— siano essi fittizi o genuini — non sia seguito alcun esborso sul piano finanziario. In una condizione fisiologica, tale ipotesi avrebbe dovuto produrre uno sbilanciamento all'interno del brogliaccio tra le risultanze delle annotazioni di cui alla colonna n. 5 (registro) e la colonna n. 6 (estratto conto) in favore di quest'ultima, ossia, in altre parole, un sostanziale avanzo di cassa. Il pareggio tra tali informazioni ha, invece, fornito prova del fatto che ad un ammanco già esistente in cassa è sopraggiunta la produzione di titoli atti a "coprire" tale ammanco sul piano giuridico in modo da produrre una sostanziale situazione di pareggio.

Sul punto risultano paradigmatici gli OO.PP n.131/2017 (del valore di €

4.500,00 a titolo di spese telefoniche privo di sottoscrizioni) e n. 399/2017 (del valore di € 921,33 sottoscritto, recante la dicitura “pagato” vistata dal sig. Onorato ma non quietanzato).

Ebbene, ad entrambi i titoli non ha fatto seguito un effettivo esborso a carico delle casse della Casa di reclusione ma, nonostante la contabilizzazione degli stessi, non si è registrato un equivalente *surplus* in cassa. È, dunque, evidente che l’adozione di detti titoli ha, invero, consentito di mascherare un preesistente ammanco. In particolare, sul punto, assume particolare rilevanza l’apposizione del timbro “pagato” ad opera del sig. Onorato nonostante non vi fosse quietanza sottoscritta dai beneficiari indicati, consentendo in tal modo l’appropriazione della somma così “svincolata”.

A tale ultimo riguardo, il quadro risulta ancora più evidente esaminando l’accredito ENEL di cui al punto d della parte in fatto. Risulta, infatti, provato che la casa di reclusione ha ricevuto un accredito di € 76.885,33 e che soltanto € 50.025,27 sono stati riversati alla Tesoreria Provinciale dello Stato. Tale condotta, in assenza di preesistenti ammanchi, avrebbe dovuto far emergere un avanzo di cassa di € 26.860,06. Diversamente, nel caso in esame, in data 24 giugno 2020, si è verificata un pareggio “al centesimo” tra le risultanze di cassa e le registrazioni contabili. Conseguentemente risulta evidente che anche la corrispondente somma era stata già oggetto di precedente indebita appropriazione.

3.3.3. Parimenti - in questo caso sul piano della cassa - con riguardo alla terza tipologia di condotte di cui alla lett. e della parte in fatto (per € 46.327,24), la prova della Procura regionale è stata fornita in maniera sostanzialmente indiretta. Anche in questo caso, infatti, è stata data prova degli accreditamenti

sul conto corrente della Casa di reclusione per € 46.327,24 a carico del Capitolo 1764, p.g. 2 cui non è corrisposto l'allibramento per somme corrispondenti tra le somme riscosse all'interno del brogliaccio. In tal modo, è stato quindi possibile produrre un allineamento – questa volta attraverso l'aumento della cassa – delle scritture contabili con la disponibilità di cassa in modo da ripianare gli ammanchi preesistenti.

Gli ammanchi oggetto di contestazione risultano, pertanto, provati.

3.4. Data prova dell'esistenza dell'ammanco, la Procura ha, altresì, fornito prova della riconducibilità dello stesso al sig. Onorato.

Anzitutto, invero, con segnato riguardo agli ammanchi riconducibili al periodo in cui l'odierno convenuto era formalmente cassiere della Casa di reclusione dell'Ucciardone (quantificati in € 42.269,55), quest'ultimo non ha fornito alcuna prova in grado di giustificare i suddetti ammanchi secondo lo schema di responsabilità contabile cui si è fatto accenno in premessa. Per tali somme era, infatti, onere del sig. Onorato fornire prova che le stesse fossero, invero, rimaste nelle casse della Casa di reclusione o, comunque, che l'ammanco non fosse a lui imputabile.

A tanto si aggiunga che il quadro complessivo delle irregolarità, artatamente prodotte in modo da mascherare gli ammanchi, trova ulteriore conferma negli esiti delle verifiche di cassa. Dal raffronto dei relativi verbali (redatti nel periodo in cui il sig. Onorato era formalmente individuato come contabile di cassa) con gli estratti conto relativi al conto corrente della Casa di reclusione per i rispettivi periodi, emerge in modo chiaro come il dato relativo alla liquidità presente su detto conto corrente non fosse mai veritiero. Ne sia riprova, ad esempio, che il verbale della verifica di cassa al 30.09.2019 recava

l'indicazione di una disponibilità sul c/c per € 284.173,99 a fronte della reale presenza di € 218.641,38 (con una differenza per € 65.532,61). Al riguardo, benché a fronte della *calliditas* delle condotte dell'odierno convenuto emerga un eccessivo affidamento del direttore della Casa di reclusione e del responsabile contabile che, di certo, avrebbero dovuto meglio approfondire le informazioni fornite dal sig. Onorato, non può dubitarsi che la conoscenza della reale disponibilità sul c/c fosse certamente appannaggio dell'allora contabile di cassa, ossia del sig. Onorato.

Del tutto inconferenti risultano, peraltro, i rilievi connessi al mancato coinvolgimento nel presente giudizio della responsabile dell'area contabile e della direttrice della casa circondariale. Al riguardo, deve anzitutto rammentarsi che, ai sensi dell'articolo 83 c.g.c. *“Nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice. Quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.”* Pertanto, la mancata evocazione in giudizio di detti soggetti nel presente giudizio – oltre a costituire estrinsecazione della piena autonomia del Pubblico Ministero – non ha in alcun modo interferito con le difese dell'odierno convenuto che ben avrebbe potuto fornire elementi a proprio scarico o che fornissero evidenza del coinvolgimento di detti individui.

Va rammentato, inoltre, che la Corte costituzionale con la sentenza del 9 marzo 1989, n. 104 ha avuto modo di chiarire, già da tempo, che *“il*

Procuratore Generale della Corte dei conti, (ma il principio è pacificamente estendibile nei confronti delle Procure regionali) nella promozione dei giudizi, agisce nell'esercizio di una funzione obiettiva e neutrale. Egli rappresenta l'interesse generale al corretto esercizio, da parte dei pubblici dipendenti, delle funzioni amministrative e contabili, e cioè un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati; non l'interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure essi convergenti con il primo".

Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno di recente ribadito che *"Il pubblico ministero contabile è una parte imparziale a tutela di interessi generali e indifferenziati dell'ordinamento. Quando promuove l'azione, agisce nell'esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, in rappresentanza dello Stato-comunità nei suoi aspetti unitari, per assicurare l'integrità dell'erario globalmente inteso e l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione.*

È un organo promotore di giustizia, a tutela dei valori oggettivi posti dall'ordinamento giuridico [...].

Nell'ambito del giudizio di responsabilità, il pubblico ministero è parte, nel senso che è colui che promuove l'azione, in esito alla quale il giudice, la Corte dei conti, statuisce sulla responsabilità del convenuto" (Sez. un. Ord. 30.11.2021, n. 37552).

3.5. Sul piano della riconducibilità di tutte le condotte oggetto di contestazione al sig. Onorato risulta utile, poi, richiamare i bonifici per

complessivi euro 6.845,00 (2.969,14+2.125,86+950,00+800,00) effettuati tra

il 10.08.2020 ed il 18.03.2021, con riferimento ai quali parte convenuta ha

espressamente ammesso di essersi indebitamente appropriato mediante

bonifico bancario diretto sul proprio conto corrente.

Ebbene dette somme, benché, come già detto, siano state oggetto di

restituzione e, pertanto, di scomputo dalla somma complessiva oggetto di

contestazione, assumono un particolare rilievo sul piano probatorio per due

ordini di motivi.

In primo luogo, dette operazioni consentono di dare prova, senza alcun

dubbio, di come l'odierno convenuto fosse nella possibilità di disporre

pagamenti a carico del c/c della Casa di reclusione Ucciardone anche

successivamente al subentro del nuovo cassiere. Da tanto consegue che le

prospettazioni difensive ancorate all'asserita "incompetenza" dell'odierno

convenuto per il periodo successivo al 1° gennaio 2020 quale data di subentro

del nuovo cassiere devono essere respinte in quanto palesemente infondate.

In secondo luogo, non possono trovare condivisione, per le medesime

argomentazioni, le prospettazioni difensive tese a riversare la propria

responsabilità sul cassiere subentrante, sul responsabile dell'Area Contabile o

sulla Direttrice del Carcere in ragione della presenza delle sottoscrizioni degli

stessi su alcuni degli O.P. oggetto di contestazione e dell'assenza di

sottoscrizione di qualsivoglia cassiere. Al riguardo, infatti, va rimarcato che

anche gli O.P. alla base dei bonifici per i quali il convenuto ha ammesso la

propria responsabilità erano, invero, privi della sottoscrizione del sig. Onorato

e recavano, invece, la stampigliatura (priva di effettiva sottoscrizione)

responsabile dell'Area Contabile o sulla Direttrice del Carcere.

Tale prospettazione difensiva, pertanto, non soltanto non può trovare accoglimento ma, anzi, data l'uniformità del *modus operandi* riscontrato tra le ipotesi per cui è intervenuta l'ammissione di responsabilità e le altre connesse agli O.P. privi dell'indicazione del cassiere, il Collegio è indotto a ritenere ragionevolmente – secondo il criterio del “*più probabile che non*” - che anche gli O.P. con le medesime caratteristiche siano frutto di condotte poste in essere dal sig. Onorato.

Sulla base di tali considerazioni, le difese del convenuto atte a lamentare l'assenza di prove in ordine al successivo incameramento di dette somme da parte del sig. Onorato risultano del tutto inconferenti.

Da ultimo, sul piano dell'elemento soggettivo, il quadro emerso non consente di dubitare dell'atteggiamento doloso mantenuto dall'odierno convenuto, il quale, nel corso degli anni, attraverso dei reali artifici contabili, ha ripetutamente attinto alle risorse della casa di reclusione presso la quale prestava servizio per appropriarsene indebitamente.

Con riguardo alle istanze istruttorie avanzate da parte convenuta, il Collegio ritiene che le stesse non possano trovare accoglimento in quanto, per le ragioni sopra esposte, appaiono del tutto ininfluenti ai fini della decisione, tenuto conto del più che sufficiente materiale probatorio acquisito al fascicolo processuale.

Il Collegio, infine, nel concordare con le valutazioni contenute nell'ordinanza n. 159/2023 sulla congruità delle sostanze sottoposte a sequestro, cui si fa rinvio per esigenze di sinteticità, respinge la richiesta di riduzione dei beni oggetto di sequestro alla sola metà indivisa dell'immobile citato in precedenza.

Tanto premesso, deve essere disposta la condanna del sig. Onorato Sergio al pagamento della somma di euro 117.346,80, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

4. Stante l'accoglimento della domanda attorea, sino alla concorrenza della somma oggetto dell'odierna condanna, il sequestro conservativo disposto con ordinanza n. 159/2023, pubblicata il 9 novembre 2023, deve essere convertito in pignoramento, ai sensi degli artt. 80 c.g.c. e 686 c.p.c.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando accoglie la domanda attorea e per l'effetto: CONDANNA il Sig. ONORATO Sergio, come identificato in epigrafe, al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Direzione della casa di reclusione Ucciardone Mar. Di Bona della somma di euro 117.346,80, (centodiciassettemilatrecentoquarantasei/80centesimi) a titolo di risarcimento del danno inferto alla citata Amministrazione con le condotte illecite sopra meglio specificate.

La predetta somma sarà gravata di interessi, nella misura di legge, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

CONVERTE, nei limiti della condanna, il sequestro conservativo in pignoramento sui beni per come statuito dalla ordinanza n.159/2023.

Le spese di giudizio, a favore dello Stato, seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.108,96 (millecentootto/96centesimi).

